



TRIBUNALE ORDINARIO
DI VARESE

Prot. Nr. 1090/2021
del 6 MAG. 2021



TRIBUNALE DI VARESE
Presidenza

Al Sig. Presidente
Consiglio dell'Ordine Avvocati
Varese

OGGETTO: Linee guida procedura liquidazione Patrocinio a spese dello Stato in materia civile.

Gentilissima Presidente,

facendo seguito al confronto tra i referenti del COA e i Direttori dott.ssa Paola Martinelli, responsabile dell'area amministrativa, e dott. Vincenzo Italiano, responsabile cancellerie civili, con la presente si formalizzano le linee guida concordate a parziale modifica di quanto ad oggi vigente, avendo l'Ufficio Spese di Giustizia rilevato che il passaggio della registrazione della nota spese al SIAMM prima del provvedimento di liquidazione dei compensi può creare un disservizio nella gestione amministrativa della procedura di pagamento.

1

Si precisa e ricorda, infatti, che la procedura dell'istanza web tramite il SIAMM è prettamente di natura amministrativa ed è finalizzata all'inserimento dell'istanza nell'applicativo ministeriale SIAMM, mentre la liquidazione delle competenze per l'attività prestata è e resta di competenza del magistrato che solo tramite la presentazione nel fascicolo di causa di apposita istanza di liquidazione corredata di tutti i documenti necessari ed indicati nell'elenco che qui si allega (all. A) potrà emettere provvedimento di pagamento.

Le presenti linee guida intendono alleggerire gli incombenti a carico del difensore e rendere più omogenea la procedura di pagamento delle competenze liquidate nei giudizi civili e penali.

Infatti, nei giudizi penali, diversamente che nei giudizi civili, il difensore carica le proprie spettanze nell'applicativo SIAMM per la prima ed unica volta solo dopo che le stesse sono state liquidate dal magistrato e prima dell'emissione della fattura elettronica.

Pertanto, in base alle presenti linee guida, anche nei giudizi civili il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato caricherà nell'applicativo SIAMM le spettanze che gli saranno state liquidate dal Giudice, a seguito dell'avvenuto deposito nel fascicolo di causa dell'istanza di liquidazione corredata dei documenti richiesti sub all.A.

Segnatamente, solo successivamente alla comunicazione da parte della Cancelleria del provvedimento di pagamento (la liquidazione delle competenze professionali), il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà, come ultimo adempimento, decorsi 30 gg dal visto del PM sul provvedimento di liquidazione (dato rilevabile dal registro Sigid nel fascicolo telematico sotto l'evento "ritorno atti dal PM"), provvedere all'invio della fattura elettronica, previo caricamento degli importi liquidati nell'applicativo SIAMM e la generazione del numero di protocollo WEB che dovrà essere indicato necessariamente nella fattura prima della trasmissione al Sistema di Intercambio.


In tale ultimo passaggio, l'emissione della fattura elettronica, il difensore avrà cura di allegare alla medesima, anche in unico file formato pdf, i seguenti documenti senza i quali la fattura verrà scartata, precisamente:

1. istanza Siamm protocollo Web
2. decreto di liquidazione/provvedimento di pagamento
3. provvedimento ammissione al patrocinio a spese dello stato
4. certificato attestante la permanenza del difensore nelle liste degli avvocati ammessi a prestare attività a spese dello Stato.

Varese 5 maggio 2021

Il Presidente
Cesare Tacconi

2



LIQUIDAZIONE PARCELLE DEGLI AVVOCATI CON PARTI AMMESSE A PATROCINIO A CARICO DELLO STATO

Alla conclusione del procedimento depositare nel fascicolo di causa:

- istanza di liquidazione
- nota spese
- decreto di ammissione al patrocinio a carico dello Stato
- copia della domanda di ammissione presentata inizialmente all'Ordine degli avvocati, con timbro di ricevuta se cartacea, corredata dei documenti al tempo allegati
- stato di famiglia storico del soggetto ammesso -NON AUTOCERTIFICAZIONE-, alla data di conclusione del procedimento, relativo a tutti gli anni di durata del procedimento.
- dichiarazione dei redditi del soggetto ammesso e degli eventuali familiari conviventi, relativa alla data di ammissione e per gli anni successivi sino alla data di definizione del procedimento;
- in caso di mancata documentazione fiscale, depositare autocertificazione in cui la parte dichiara di non effettuare dichiarazione dei redditi e l'importo dei redditi percepiti per sé e per i familiari conviventi (firmata); in ogni caso depositare autocertificazione dei redditi relativi alla porzione di anno di conclusione del procedimento (anche in assenza di documentazione fiscale o dichiarazione dei redditi).
- CERTIFICATO attestante la permanenza nelle liste degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio

3

All'emissione del decreto di liquidazione da parte del magistrato, la cancelleria provvederà ad inviare all'Avvocato/a comunicazione via PEC.

L'Avvocato/a, decorsi 30 gg dal visto del PM, dovrà successivamente trasmettere al sistema di interscambio la fattura per via telematica come segue:

- intestazione: Tribunale di Varese, Piazza Cacciatori delle Alpi, 4, Varese, CODICE FISCALE 80100530122
- codice univoco IPA: GX5A6Z
- nome della parte ammessa al patrocinio e numero di R.G. e del giudice;
- Numero di protocollo Istanza Siamm
- riferimenti del conto corrente bancario (nome banca, filiale, numero di c/c, codice **IBAN**, codice **BIC**)
- non devono essere esposti costi per marche da bollo (in caso di esenzione da IVA va indicato in fattura l'importo del bollo - € 2.00 - assolvimento virtuale)